



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI

ALLEGATO A

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/_____

SOMMARIO

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	3
ART. 3.	SOGGETTO ATTIVO.....	3
3ART. 4.	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ART. 5.	RIFIUTI URBANI E SPECIALI	4
ART. 6.	NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE	5
ART. 7.	SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	6
ART. 8.	QUANTITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO.....	7
ART. 9.	DEFINIZIONI.....	7
ART. 10.	PRESUPPOSTO	8
ART. 11.	SOGGETTO PASSIVO.....	8
ART. 12.	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	9
ART. 13.	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	10
0ART. 14.	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	11
ART. 15.	SUPERFICIE IMPONIBILE	13
ART. 16.	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO.....	14
ART. 17.	PIANO FINANZIARIO.....	14
ART. 18.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	15
ART. 19.	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
ART. 20.	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI	16
6ART. 21.	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	17
ART. 22.	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	17
ART. 23.	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	18
ART. 24.	SCUOLE STATALI	19
ART. 25.	TARI GIORNALIERA	19
ART. 26.	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE	20
ART. 27.	RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA	20
ART. 28.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 29.	RIDUZIONI/ESENZIONI PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	22
ART. 30.	RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO E PER CESSIONI DI BENI ALIMENTARI E ULTERIORI AGEV.....	25
ART. 31.	ALTRE AGEVOLAZIONI	28
ART. 32.	FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI.....	29
ART. 33.	VERSAMENTI.....	29
ART. 34.	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	31
ART. 35.	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE	31
ART. 36.	POTERI DEL COMUNE	33
ART. 37.	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE	33
ART. 38.	ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO	34
ART. 39.	SANZIONI.....	34
ART. 40.	INTERESSI.....	35

<u>ART. 41. SOMME DI MODESTO AMMONTARE</u>	<u>35</u>
<u>ART. 42. RISCOSSIONE COATTIVA</u>	<u>35</u>
<u>ART. 43. AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONTENZIOSO</u>	<u>36</u>
<u>ART. 44. COMUNICAZIONI AL COMUNE</u>	<u>36</u>
<u>ART. 45. RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI.....</u>	<u>37</u>
<u>ART. 46. RIMBORSI.....</u>	<u>38</u>
<u>ART. 47. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>39</u>
<u>ALL. A - Categorie UtENZE Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti.....</u>	<u>40</u>
<u>ALL. A - Categorie UtENZE Non Domestiche - Comuni fino a di 5.000 abitanti</u>	<u>40</u>

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 3. SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

ART. 4. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi:
 - ii) rifiuti non pericolosi.

ART. 5. RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
2. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e); Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle retifognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

ART. 6. NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NONDOMESTICHE

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Frazione	Descrizione	EER
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128

Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiutisanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
3. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 8.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

ART. 7. SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 8. QUANTITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1.000 mq., che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20,00% il parametro *Kd* applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.
3. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente proporzionale rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

ART. 9. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;
 - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;

- f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
- g) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

ART. 10. PRESUPPOSTO

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse da TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Le circostanze di cui sopra devono essere obbligatoriamente, a pena di decadenza, dichiarate dal contribuente che richiede l'esenzione. In mancanza della tempestiva dichiarazione, l'esenzione spetterà esclusivamente a partire dalla data di presentazione della medesima, senza alcun effetto retroattivo.

ART. 11. SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.

Si considera, in ogni caso, soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.
5. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, il comune ha la facoltà di procedere alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato un altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo, salvo ed impregiudicato l'esercizio del potere di accertamento per le annualità precedenti alla volturazione.

ART. 12. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali destinati ad attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, parcheggi e simili;
 - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo; (Manca la lettera)

- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere, a pena di decadenza, indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 13. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- 1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 12.

ART. 14. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa, di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono, in particolare, escluse, ai fini di cui sopra:

a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:

i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;

ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:

(1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

(2) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Le attività sub 1 sono agricole per connessione se, oltre ad essere esercitate da chi è imprenditore agricolo a titolo principale, in quanto conduce professionalmente un'attività organizzata di coltivazione del fondo, selvicoltura e/o allevamento di animali, svolgono anche un'attività, che di per sé è di tipo commerciale (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) che riguardi prodotti ottenuti in via prevalente dall'attività agricola principale. Pertanto, un agricoltore a titolo principale che gestisca anche uno spaccio di vendita, dovrà pagare la TARI sullo spaccio se in esso sono commercializzati in via prevalente prodotti non ottenuti da una delle attività principali.

Le attività sub 2 sono, invece, connesse se, oltre ad essere esercitate da chi è imprenditore agricolo a titolo principale, sono svolte utilizzando in via prevalente attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

iii) Qualora l'attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l'attività.

b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette, per intero, al tributo le rimanenti superfici di dette

attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.

c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

iv) Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

(1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

(2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;

(3) siano collocati al di fuori del compendio in cui si formano i rifiuti della produzione;

(4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

e) Sono altresì escluse dall'obbligo del tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

- lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%
- elettrauto 70%

• caseifici, cantine sociali	70%
• autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
• galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%
• officine di carpenteria metallica	70%
• tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%
• laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%
• allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	70%
• amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi	70%

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono, a pena di decadenza, obbligatoriamente, nei termini di legge e di regolamento:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiutoprodotto (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al terzo comma, lett. e), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. e).
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 15. SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della

Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 16. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 17. PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Ogni gestore dei singoli servizi (dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, della raccolta e trasporto e dello spazzamento e del lavaggio delle strade), che compongono il servizio di gestione integrata, predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.
 6. Il piano economico finanziario a seguito di validazione da parte dall'Ente territorialmente competente è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.

ART. 18. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 19. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuto conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_b e K_d di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

ART. 20. PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 21. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge in base a specifica motivazione.

ART. 22. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune riferiti alla data di emissione del ruolo di ciascun anno. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, *bed and breakfast*, case e appartamenti per vacanze, gestiti in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del Comune, e del numero di posti letti autorizzato.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.

Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due.

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche .

ART. 23. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate secondo i criteri dei precedenti commi viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza,

assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.
8. Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti ai sensi del precedente articolo 8, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o, se maggiore, al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
9. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.
10. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali.

ART. 24. SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 25. TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 10%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
8. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

ART. 26. APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

ART. 27. RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
 - a) Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del **30%**.
A tal fine, per "utenze non stabilmente attive", si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di occupanti, che viene fissato nella misura prevista all'articolo 20 comma 2 lettera b) del presente regolamento per:
 - abitazioni tenute a disposizione, da residenti e da non residenti, ai sensi dell'art. 41 del TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917;
 - alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 2.

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità:

riduzione del **30%**

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **30%** ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 2;

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, è riconosciuta una riduzione di due terzi del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia."
4. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
6. Per gli agriturismi, tenuto conto della specificità svolta, della stagionalità dell'attività, della minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi e ristoranti/trattorie legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, si applica una riduzione della tariffa pari al **30%** per cento, subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. La riduzione non è cumulabile con quella per uso stagionale o non continuativo prevista al comma 1 lettera b) del presente articolo.
7. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del **30%** sulla parte variabile della tariffa.

L'agevolazione: - opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che siano in possesso del marchio "Slot freER" di cui alla legge regionale 4 luglio 2013 n. 5 della Regione Emilia Romagna e successive modificazioni ed integrazioni e che risultino regolari nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti); - è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

8. La riduzione di cui al comma 7 è applicata nel limite sopra indicato e proporzionata alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, messe a disposizione annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e a tal fine destinate in sede di deliberazione annuale delle tariffe.

ART. 28. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza su strada superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
2. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
3. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

ART. 29. RIDUZIONI/ESENZIONI PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbane il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio,

al di fuori del servizio pubblico; ovvero ne è prevista l'esenzione completa in caso di avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza.

2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione/esenzione il produttore deve presentare all'ufficio tributi:
 - a) dichiarazione di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;
 - b) attestazione dell'avvenuto avvio al recupero dei propri rifiuti urbani.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, comunicando:
 - a) indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER;
 - b) se i rifiuti avviati al recupero presso terzi corrispondono in parte o alla totalità dei rifiuti recuperabili prodotti dall'utenza;
 - c) il periodo, minimo due anni, per il quale si intende di voler recuperare i rifiuti di cui al precedente punto a) al di fuori del servizio pubblico;
 - d) le tipologie e i quantitativi presunti dei rifiuti recuperabili che si intende eventualmente continuare a conferire al servizio pubblico.
5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata/e alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6, sarà comunicato l'esito della verifica all'utente.
8. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è determinata dalla sommatoria delle riduzioni applicabili, calcolate con le modalità di cui al seguente comma 9, per ogni singola frazione merceologica di rifiuto avviato al recupero/riciclo.
9. La riduzione per ogni singola frazione merceologica avviata al recupero/riciclo è proporzionale al rapporto tra la quantità della frazione merceologica avviata al recupero/riciclo e la relativa quantità attribuibile all'utenza determinata in base ai coefficienti di produttività K_d rilevanti nel computo della parte variabile e alla percentuale di raccolta della singola frazione merceologica stessa registrata nell'anno solare precedente a livello di ambito di gestione.

Tale riduzione non può essere superiore alla percentuale di raccolta della frazione stessa registrata. La percentuale di riduzione per singola frazione merceologica (a) è

$$Pr_a(\leq \%RD_a) = (Qr_a/Qt_a) \cdot \%RD_a$$

dove:

- $\%RD_a$ è la percentuale di raccolta della singola frazione merceologica (a) in esame, registrata nell'anno solare precedente a livello di ambito di gestione;
- Qr_a è la quantità documentata in kg della singola frazione merceologica (a) avviata al recupero/riciclo;
- Qt_a è la produzione teorica di rifiuti, così determinata $Qt_a = (K_d \cdot Sr) \cdot \%RD_a$ con:
 - K_d - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr - superficie di riferimento.

La riduzione complessiva della parte variabile risulta pertanto pari a:

$$\mathbf{Pr(tot) = \Sigma Pra}$$

con Pr(tot) pari al 100%, cioè esenzione completa della componente variabile, in caso di avvio al recupero al di fuori del servizio pubblico di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza

La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

10. Il Comune può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

ART. 30. RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO E PER CESSIONI DI BENI ALIMENTARI E ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Riduzione per compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota fissa e quota variabile;
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:
 - che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo,
 - di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto – da parte degli incaricati del Gestore del servizio rifiuti o del Comune – l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggioe corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
 - b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a consentirne il controllo da parte di incaricati del Comune o del gestore;

- c) all'impegno di non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
 - d) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico.
4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Agevolazioni e Riduzione per cessioni di beni alimentari

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo, nella misura massima stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo/recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente K_d della classe corrispondente;
 - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

La riduzione sopra descritta è applicata a decorrere dall'anno in cui avviene la presentazione della comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo/recupero dei rifiuti urbani.

3. La riduzione di cui al comma precedente non è cumulabile con quelle previste dall'art. 14 del presente regolamento.
- 3-bis. Alle utenze non domestiche, appartenenti alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), con superfici superiori a 5.000 mq., nel caso in cui conferiscano in modo differenziato al gestore pubblico rifiuti urbani, in alternativa all'agevolazione di cui al comma 2, è riconosciuta una riduzione nella misura massima deliberata annualmente per lo sconto avvio al

riciclo/recupero (di cui al comma precedente). La riduzione è proporzionata al rapporto tra quantità di rifiuti conferiti in modo differenziato e quantità teorica determinata moltiplicando la superficie soggetta a tariffa per il kd specifico. La riduzione non è cumulabile con quelle previste dall'art. 14 del presente regolamento ed è applicata nell'anno in cui è presentata la comunicazione di cui appresso. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del conferimento dei rifiuti.

4. Agevolazione “Più pesi meno paghi”. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Autorità d’Ambito (ATO) di Piacenza n. 15 del 18.11.2008. La predetta riduzione non potrà superare i limiti di cui al successivo articolo 33.
5. È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

1) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune; la riduzione che comunque non potrà superare il 30 % della parte variabile della tariffa, è così determinata:

a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;

b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd-specifico calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un’ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

2) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all’art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

- 3) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ancora utili”, è applicata una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa.
- 4) alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa.
6. Le riduzioni di cui al comma 5 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 31. ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale può disporre annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni di valenza sociale, ad esempio per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Con la deliberazione di cui sopra, predisposta dalla competente struttura comunale in materia di servizi sociali, sono fissate anche le casistiche per l'accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le ulteriori modalità per l'accesso al beneficio fiscale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere previste agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non domestiche. Nella delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni.
3. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza TARI utile.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale, disciplinandone l'ammontare, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni dispesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 32. FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tassa dovuta.

ART. 33. VERSAMENTI

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. La TARI è riscossa tramite il versamento di numero due rate di pagamento, una relativa al primo semestre ed una al secondo semestre dell'anno di riferimento. È in ogni caso consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Le scadenze di pagamento sono determinate per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe, il termine di pagamento della seconda rata deve essere in data successiva al 30 novembre di ciascun anno.
3. I termini di scadenza per i versamenti di cui al precedente comma, relativamente alla prima rata ovvero al pagamento in un'unica soluzione, devono essere fissati rispettando un intervallo temporale di almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
4. È garantita la possibilità di ulteriori rateizzazioni per le casistiche previste al comma 27.1 dell'articolo 27 del TQRIF, Allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022 e specificatamente:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

5. Per la fruizione delle ulteriori rateizzazioni previste al precedente comma:
 - a) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro e non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare; l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro;
 - b) La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - c) Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legalivigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - d) In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione;
 - e) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Al documento di riscossione per le rateizzazioni di cui al precedente comma 5 dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto;
7. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nel Testo Integrato in tema di Trasparenza, Allegato A alla delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

10. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.

ART. 34. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini TARI, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
4. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e va presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
5. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso lo sportello fisico del Comune, ovvero spedita tramite email o per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con postacertificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio od all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 35. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, telefono) e gli eventuali

soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
- a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a

presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 36. POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di verifica o di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 37. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento,

dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

5. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
6. Le statuizioni contenute in accertamenti divenuti definitivi o in decisioni giudiziali passate in giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio della posizione a fini TARI di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, salvo ed impregiudicato l'esercizio del potere di accertamento per le annualità precedenti alla chiusura.

ART. 38. ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 38.

ART. 39. SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindicigiorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell'1% per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 40. INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 41. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

ART. 42. RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

ART. 43. AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONTENZIOSO

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica, se e in quanto previsto dal regolamento comunale sulle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

ART. 44. COMUNICAZIONI AL COMUNE

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spediti con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

ART. 45. RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune richieste di informazioni o reclami scritti inerenti al servizio di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero richieste di rettifica dei versamenti addebitati mediante avviso di pagamento di cui al comma 7 dell'art. 34.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale, per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1. e contenente almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi da compilarsi da parte del contribuente:
 - i) il nome, il cognome e il codice fiscale in caso di utenza domestica;
 - ii) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione della generalità del rappresentante legale che presenta il reclamo;
 - iii) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - iv) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - v) l'indirizzo e il codice dell'utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) l'oggetto dell'esposto:
 - i) le informazioni richieste;
 - ii) le motivazioni del reclamo;
3. Le motivazioni della richiesta di rettifica e l'entità dei versamenti addebitati, con indicazione degli eventuali importi già corrisposti e contestati a cui si riferisce il reclamo corredata dalle coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito in caso di accettazione della richiesta di rettifica. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune le istanze di cui al precedente comma 1., senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle istanze di cui al comma 1 il Comune invia motivata risposta scritta contenente almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento all'istanza presentata;
 - b) il riferimento incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) in caso di richiesta di informazioni, entro giorni (30) lavorativi dal ricevimento:
 - i) la risposta alle informazioni richieste;
 - ii) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) in caso di reclamo, entro giorni (30) lavorativi dal ricevimento:

- i) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dagli eventuali riferimenti normativi applicati;
 - ii) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata
- e) in caso di istanza di rettifica dei versamenti addebitati, entro giorni (60) lavorativi dal ricevimento:
- i) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince l'eventuale correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
 - ii) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata
 - iv) nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto è rimborsato con le modalità previste al precedente art. 42;
 - v) contro il diniego di accettazione dell'istanza di rettifica può essere presentato ricorso come previsto al seguente art. 47;
- f) qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART. 46. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Modalità di accredito degli importi non dovuti:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto da addebitare nel primo documento di riscossione utile o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto della scadenza di centoventi (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, di cui al precedente comma 1.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 41, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 47. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
2. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679

ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni fino a di 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione, limitatamente alle superfici soggette a tassazione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club